

prescrizione quinquennale. Nel caso di specie, l'utente ha presentato domanda di restituzione nel dicembre 2010 e il Gestore ha provveduto al rimborso delle somme indebitamente versate nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda (e dunque sino al dicembre del 2005) anziché considerare dies a quo la data della sentenza, ossia il 16 ottobre 2008. Ciò in quanto, con delibera del competente ATO era stato disposto (nel 2010) che il termine di prescrizione avrebbe dovuto considerarsi decorrente dal giorno di presentazione della domanda di rimborso. Nella delibera, tale decisione risulta motivata sulla base delle seguenti considerazioni: "Considerato che il termine di prescrizione applicato è quinquennale ex art. 2948, punto 4 cc, e richiamato il principio giurisprudenziale in merito secondo cui la prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto pagato "in applicazione di una norma successivamente dichiarata incostituzionale con sentenza avente efficacia retroattiva decorre, ai sensi dell'art. 2935 cc, dal giorno del pagamento, anziché dalla data della pronuncia di incostituzionalità o della pubblicazione della medesima, configurandosi la vigenza della norma viziata da incostituzionalità non ancora dichiarata come una mera difficoltà di fatto, che non impedisce la possibilità di far valere la pretesa restitutoria, e può dal titolare essere interrotta, secondo la disciplina generale (art. 2943 cc), anche mediante atti diversi dalla domanda giudiziale", ne consegue che il calcolo dei cinque anni a ritroso va effettuato a partire dalla domanda di rimborso presentata dall'utente".

Si tratta di ricostruzione che tuttavia non è apparsa convincente al Difensore civico, anche perché difforme da quanto disposto da parte di tutte le altre Autorità di Ambito. È stato dunque fatto presente che la sentenza di annullamento della Corte Costituzionale del 2008 ha efficacia ex tunc, con conseguente riconoscimento, agli utenti indebitamente assoggettati alla tariffa, del diritto di ottenere il rimborso delle somme già versate a titolo di depurazione. In applicazione dei principi generali e in coerenza con la natura propria delle sentenze di

annullamento della Corte Costituzionale, l'eliminazione delle norme dall'ordinamento giuridico ha efficacia retroattiva (*ex tunc*) con i soli limiti connessi all'intangibilità dei rapporti quesiti (definiti da sentenze passate in giudicato) e di quelli per i quali sia già intervenuta la prescrizione e siano quindi divenuti irrevocabili. Muovendo da tale premessa, la decorrenza del termine di prescrizione per il rimborso delle somme versate non può che collocarsi al momento in cui la norma dichiarata illegittima è stata definitivamente cancellata dall'ordinamento e quindi a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale.

Il termine concesso agli utenti per la presentazione della domanda di rimborso, al contrario, assume i caratteri propri di un termine di decadenza per l'esercizio del diritto: la finestra temporale cui si riferisce il suddetto diritto rimane tuttavia immutata e deve essere individuata prendendo a riferimento i cinque anni precedenti l'annullamento della norma. Il periodo utile per il rimborso, di conseguenza, dovrebbe essere sempre quello compreso tra il 16 ottobre 2003 e il 15 ottobre 2008: agli utenti è concesso ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di depurazione a condizione che la relativa domanda sia presentata entro il termine di decadenza stabilito in base a quanto previsto dalla L. 13/2009 e del D. 30 settembre 2009. Si tratta di ricostruzione che, del resto, appare coerente con l'avvenuta eliminazione, da parte dei Soggetti Gestori e a far data dalla sentenza della Corte Costituzionale, della quota di tariffa inerente la depurazione in tutti i casi di assenza o di inattività degli impianti.

La richiesta non è stata accolta dal Gestore, che ha confermato le proprie precedenti determinazioni.

### 6.5.2 *Energia Elettrica e Gas*

Fatture scarsamente comprensibili, a volte indecifrabili, non soltanto per l'uomo della strada ma pure per gli addetti ai lavori. Di conseguenza contestare una fattura di importo elevato a fronte dei consueti consumi non è agevole.

Pervenute alcune segnalazioni di utenze residenti relative a fatture calcolate come non residenti. In tal caso, accorgendosene (cosa che non sempre avviene al ricevimento della prima fattura per così dire difforme), è possibile chiedere il rimborso del maggior importo corrisposto come pure il passaggio da non residente a residente. Rimborso e modifica della tariffa si conseguono tramite autocertificazione della residenza anagrafica nella quale si attesti che la residenza è presso l'abitazione per la quale si chiede la tariffa residente e il rimborso. I relativi moduli possono essere chiesti al Gestore. È tuttavia possibile incontrare delle difficoltà nell'ottenimento del suddetto adeguamento. In tali casi è opportuno rivolgersi all'Autorità per l'energia elettrica o al Difensore civico.

Si è confermata anche nel 2015 la spregiudicatezza di alcuni operatori del settore, che hanno colto l'opportunità offerta dalla liberalizzazione del mercato avvantaggiandosene a scapito di molti utenti ingolositi da un modico risparmio, finiti invece a fare i conti con fatture di importo maggiore delle precedenti, per cause imputabili al prolungato addebito di consumi presunti in eccesso.

Altro problema, già segnalato nella precedente relazione, quello di utenze chiamate a pagare due volte gli stessi consumi, in seguito al cambio di Gestore, così che vecchio e nuovo fornitore emettono fatture relative allo stesso periodo di tempo, ingenerando il timore che, non pagando, venga interrotto il servizio.



A causa di eventi atmosferici particolarmente intensi, si è riproposto il problema della risarcibilità dei danni causati da sbalzi di tensione.

In merito alle richieste circa la possibilità di ottenere un indennizzo a seguito della interruzione di energia causata da evento atmosferico, si è informato l'istante della inapplicabilità di un indennizzo automatico, non previsto in conseguenza di singoli eventi di interruzione attribuibili a forza maggiore o accidentali.

Qualora cioè l'interruzione dipenda da causa fortuita e imprevedibile, occorre percorrere altre strade.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas non prevede infatti indennizzi automatici per gli utenti in conseguenza di singoli eventi di interruzione.

Se pur non siano previsti indennizzi, il cliente che ha subito un danno può tuttavia rivolgersi alla magistratura ordinaria. La controversia in merito alla responsabilità per i danni causati potrà pertanto essere sottoposta alla valutazione del Giudice di Pace. Viene suggerito pure di considerare preliminarmente la possibilità di esperire un tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio.

### *6.5.3 Poste*

Dalle istanze ricevute ma anche e soprattutto dalle comunicazioni telefoniche pervenute dai cittadini sembra unanime il parere negativo dell'utenza rispetto alla metamorfosi in atto nel servizio postale che sembra sempre meno dare priorità al servizio pubblico a vantaggio di quello più prettamente commerciale e finanziario.

Peraltro al momento dobbiamo rilevare che i così detti punti "ecco fatto", nati proprio per sopperire alla chiusura di uffici postali in luoghi periferici, non hanno ancora espresso le potenzialità insite nel progetto stesso.

Segnalati disservizi relativi al ritardo nel recapito della corrispondenza, più marcato nei piccoli centri e nel periodo estivo o durante le festività natalizie.

Chi ha contattato più volte il centro di smistamento della corrispondenza, non ha ottenuto risposta e si è rivolto al Difensore civico che è intervenuto presso Poste Italiane al fine di contenere il disservizio entro tempi di consegna accettabili.

#### *6.5.4 Telefonia*

Consuete le segnalazioni pervenute nei confronti di questo tipo di servizio, riguardanti in larga parte la telefonia fissa, anche se in misura minore rispetto al passato.

In maggioranza le istanze ricevute lamentano guasti alla linea e riparazioni con tempi di intervento superiori a quelli attesi e previsti nel Regolamento e nella Carta del Servizio.

Chi si è rivolto al Difensore civico ha trovato soluzione al problema in molti casi. Quelli non andati a buon fine hanno trovato in larga parte esito positivo in sede conciliativa, talvolta tramite delega al Difensore civico a essere rappresentati presso il CoReCom, senza così affrontare alcun viaggio magari assentandosi dal lavoro e raggiungendo un accordo soddisfacente, al quale avrebbe a priori rinunciato.

#### *6.5.5 Trasporti*

La maggioranza delle segnalazioni pervenute sono relative al servizio ATAF.

Alcune istanze hanno puntato il dito sulla inadeguatezza di una disposizione contenuta nella Carta dei Servizi che regola l'acquisto a bordo dei titoli di viaggio. In sostanza, la vendita dei biglietti a bordo è prevista ma gli autisti ne sono sprovvisti. Dopo di che si sanziona l'utente. Peraltro, un eventuale ricorso al Giudice di Pace sembrerebbe esercitabile solo successivamente alla proposizione del reclamo presso ATAF stessa e al rigetto con la conseguente emissione dell'ordinanza di pagamento, dell'importo massimo (di cui non viene invece indicato il minimo, né è chiaro sulla base di quale

criterio - discrezionale o meno - verrebbe determinata la cifra) di 240 euro più le spese, come riportato al termine della lettera di risposta al reclamo.

La procedura adottata induce molti dei sanzionati a pagare al più presto rinunciando a far valere i propri diritti, pur se in possesso di valide ragioni, onde scongiurare il rischio di dover spendere il quintuplo della cifra iniziale. Sollevato il problema al fine di valutare ogni aspetto e correggerne eventuali distorsioni, sembrando la procedura adottata e la norma regolamentare in questione, perfettibili, non è pervenuto alcun riscontro e collaborazione in tal senso.

#### *6.5.6 Codice della Strada*

Problema rilevante, sottolineato anche nelle pratiche relative al sociale, è quello dei parcheggi per disabili e l'ingresso in zone ztl: il numero dei parcheggi è largamente insoddisfacente e l'ingresso in ztl prevede una procedura che a volte risulta complessa.

Interessante registrare la sentenza emessa a gennaio 2016 dal Giudice di pace di Milano relativa alla contestazione di multe subite da persona disabile che circolava in zona ztl su auto per la quale non aveva comunicato la targa alla polizia municipale. La sentenza afferma che il contrassegno invalidi è personale e legittima la circolazione nella corsia preferenziale attraverso la sola esposizione dell'apposito permesso rilasciato dal Comune di residenza e quindi non esiste vincolo all'uso di uno specifico veicolo. Il Giudice di pace si è avvalso della sentenza della Cassazione Civile, sez. II, del 16/01/2008, n. 719, dove per l'appunto si stabilisce che il permesso consente all'invalido di circolare nelle ZTL di tutto il territorio nazionale, con qualsiasi veicolo, con il solo onere di esporre il contrassegno che denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio senza necessità di far riferimento alla targa del veicolo con il quale in concreto si trova a viaggiare e nessuna deroga alla previsione



normativa risulta stabilita relativamente alle zone a traffico delimitato nei centri urbani.

Le sanzioni, le multe, impartite riguardano per l'appunto queste casistiche e se è vero che c'è necessità di accertarsi, in tali situazioni, che il mezzo sia usato per il trasporto di disabili dovrebbe poter esistere una migliore comunicazione tra il cittadino sanzionato e la polizia municipale ad esempio rendendo sempre più praticabile l'istituto dell'autotutela.

L'autotutela costituisce il potere dell'amministrazione finanziaria di correggere o annullare, su propria iniziativa o su richiesta del contribuente, tutti i propri atti che risultano illegittimi o infondati. Prima di presentare il vero e proprio ricorso e' possibile tentare di ottenerne l'annullamento in modo, diciamo, amichevole, ma va comunque ricordato che tale istituto non sospende i termini per far ricorso dinanzi al Giudice, e nel caso quindi di sanzioni del Codice della strada, di fronte al Giudice di Pace (entro 30 gg.) o al Prefetto (entro 60 gg.).

La presentazione di una istanza di autotutela va indirizzata direttamente all'organo che ha accertato la violazione e dovrebbe essere semplice ottenere l'annullamento della sanzione almeno in tutti quei casi in cui la semplice produzione di un documento o di una prova dimostri in modo inequivocabile l'assenza di responsabilità del cittadino in ordine alla violazione contestata.

Purtroppo spesso questa procedura non viene accolta dai Comandi della polizia municipale di riferimento adducendo quanto segue:

- Per l'applicazione concreta dell'autotutela amministrativa in materia di verbali inerenti il C.d.S., si fa riferimento alla circolare del Ministero dell'interno — Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale — n. 66 — prot. N. M/2413 del 17.7.1995;
- l'archiviazione del verbale non può far capo all'organo che ha proceduto all'accertamento perché in tal modo l'organo stesso diverrebbe arbitro della legittimità del proprio operato. Il verbale è un atto esclusivo dell'agente che lo ha

redatto e che opera in posizione di autonomia, ma una volta perfezionato nei suoi elementi formali e procedurali, esce dalla disponibilità tanto dell'agente che lo ha redatto che dell'ufficio al quale egli appartiene per rientrare in quello di un altro organo;

- In funzione di quanto precede si può affermare che in tema di accertamento di violazione al C.d.S., all'organo accertatore è consentita l'archiviazione dei soli atti che non siano ancora fuoriusciti dalla propria sfera, come ad es. il preavviso di accertamento compilato per errore ma non nel caso di un verbale completo e in questo caso l'intervento decisorio di competenza del prefetto o del giudice di pace è dovuto

Va comunque ricordato che esistono sempre più sentenze di Giudici di pace (ad es. Novara, Torino, Viterbo, Rossano Calabro...) contro la Pubblica Amministrazione con esito favorevole al ricorrente per ottenere il risarcimento del danno connesso allo stress inevitabilmente determinato dalla gestione dell'iter di impugnativa!

Credo che su questo punto una ulteriore circolare del Ministero degli interni sarebbe utile per definire una volta per tutte quando l'istituto dell'autotutela possa essere accolto nell'interesse sia della Pubblica amministrazione che dello stesso cittadino.

## **6.6 Lavoro**

Nel corso del 2015, fatte salve le informazioni e consulenze fornite in via informale, sono stati aperti circa 38 fascicoli riguardanti questo settore di attività, il cui ambito è determinato principalmente dall'essere il datore di lavoro una struttura rientrante nella definizione di "pubbliche amministrazioni", secondo la definizione del comma 2 dell'articolo 2 Dlgs165/2001: "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello



Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", ossia, per esemplificare, l'Agenzia del Territorio (ex catasto), l'Agenzia delle Entrate (ex ufficio del registro), e così via.

Data l'ampiezza del riferimento normativo, le questioni e casistiche portate all'attenzione dell'ufficio sono state le più disparate in ragione che potenzialmente possono essere coinvolti tutti gli enti pubblici che insistono sul territorio regionale.

Sono state affrontate tematiche relative sia alla fase dell'instaurazione del rapporto di lavoro sia alla fase del suo svolgimento.

Sotto il primo aspetto sono state esaminate diverse questioni in materia di procedure concorsuali.

La fattispecie più ricorrente è la seguente: utenti che in relazione alla partecipazione a concorsi pubblici per esami e titoli, dopo aver svolto la prova scritta hanno acquisito, previo esercizio del diritto di accesso, gli elaborati degli altri concorrenti.

Dalla visione di tali elaborati ritengono che la loro prova scritta con domanda a risposta aperta non sia stata adeguatamente valutata. Si rivolgono pertanto anche in via informale al Difensore civico chiedendo di intervenire presso la Commissione esaminatrice per ottenere la modifica del punteggio attribuito al loro elaborato.

Nel caso richiamato non è possibile un'attività di sindacato sul merito della scelta valutativa della Commissione esaminatrice che potrebbe per altro pregiudicare i diritti dei controinteressati, attività preclusa, in via generale, anche al Tribunale amministrativo regionale.

In altri casi utenti, che hanno partecipato a concorsi pubblici, si sono rivolti al Difensore civico chiedendo quale sia il giudice competente in caso di contestazioni circa l'irregolarità del concorso. In tale caso sussiste:

- competenza del giudice amministrativo (T.A.R.) in materia di concorsi per soli candidati esterni;
- competenza del giudice amministrativo nelle controversie relative a concorsi misti (candidati interni all'amministrazione ed esterni);
- competenza del giudice amministrativo nelle controversie relative a concorsi per soli candidati interni che comportino il passaggio da una categoria di lavoro ad un'altra (novazione del rapporto di lavoro);
- competenza del giudice ordinario (Giudice del Lavoro) nelle controversie relative a concorsi per soli interni che non comportino il passaggio da una categoria di lavoro ad un'altra, ma per esempio l'acquisizione esclusivamente di un trattamento economico più elevato.

Sotto il secondo aspetto – svolgimento del rapporto di lavoro – sono state proposte istanze in particolare volte a richiedere chiarimenti o soluzioni di problematiche attinenti procedure di mobilità verso altri enti, requisiti per l'autorizzazione di attività extraimpiego, riconoscimento delle mansioni svolte, ricostruzione della carriera lavorativa, trasferimento in altra sede lavorativa e procedimento disciplinare. In questo ambito si segnala la richiesta di intervento circa i presupposti per la fruizione di permessi per accertamenti sanitari.

## 6.7 Tributi

Nel corso dell'anno sono state presentate 72 istanze, di cui 42 per la Tassa rifiuti, 11 per ICI, 10 per IMU, 2 per TASI, 5 per TOSAP o COSAP, 2 per l'imposta comunale sulle affissioni.

Per quanto riguarda la ripartizione delle istanze in base al luogo in cui si è verificato l'evento, ossia all'ambito territoriale nel quale è insorto il problema oggetto di segnalazione, si riscontra una ripartizione tendenzialmente equa fra le province della Toscana.

Con riferimento alle istanze per la tassa rifiuti, le problematiche sottoposte all'attenzione dell'Ufficio sono state svariate, dalle cause di esonero dell'applicazione della tassa, alle agevolazioni previste nei vari regolamenti comunali, alla fatturazione delle prestazioni del servizio laddove è prevista la tariffa corrispettiva. In particolare, si segnalano i casi di contestazione delle modalità di applicazione della tassa alle utenze domestiche non residenti, laddove nel regolamento comunale si adotta un criterio presuntivo nello stabilire il numero degli occupanti l'immobile sulla base del quale calcolare l'importo della tassa, ovvero si stabilisce un numero variabile in relazione alle dimensioni dell'alloggio oppure si fissa un numero standard dei componenti; in questi casi è opportuno ammettere la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria, onde evitare possibili contestazioni di illegittimità.

Per le istanze riguardanti l'ICI e l'IMU, molteplice è la casistica che i contribuenti hanno sottoposto all'Ufficio, con particolare riferimento alle agevolazioni, esenzioni e riduzioni diversamente previste e regolate dalle Amministrazioni comunali interessate.

Le istanze per Tosap o Cosap sono state per lo più relative a richieste di pagamento del canone (Cosap) per il passo carrabile, in specie con riferimento al passo carrabile a raso; in merito, è pacifico in giurisprudenza che non può essere previsto alcun onere tributario per mancanza del presupposto di occupazione del suolo pubblico, a meno che il titolare dell'accesso a raso non



intenda esporre un cartello segnaletico di passo carrabile ovvero intenda avere sempre libera l'area antistante il passaggio (mediante richiesta da formalizzare all'Ufficio comunale competente al rilascio della concessione).

#### *6.7.1 Tassa automobilistica regionale*

Nell'attività che l'Ufficio svolge di Garante del Contribuente regionale ( L.R. n. 31/2005), casistica ricorrente è, senza dubbio, quella del pagamento della tassa automobilistica.

Così come consolidato da qualche anno, anche nel 2015, dopo il periodo estivo, c'è stato l'invio da parte dell'Ufficio tributi e sanzioni della Giunta Regionale degli avvisi bonari nei confronti di quei proprietari di veicoli che non risultavano aver pagato regolarmente il bollo auto.

Sull'avviso bonario che viene inviato ai cittadini è presente una informativa secondo la quale, dopo essersi rivolti agli Uffici Aci, i contribuenti, se lo ritengono opportuno, possono rivolgersi al Garante del Contribuente che in base alla L.R. n. 31/2005 è individuato nel Difensore civico regionale. Questa semplice informativa ha fatto sì che, negli anni, il numero dei contatti avuti dall'Ufficio è aumentato arrivando, nei momenti di punta ( in particolare periodo settembre/ novembre ), anche ad avere diversi contatti giornalieri. Le istanze relative al Bollo auto formalmente aperte sono state circa 82.

Nel 2015 si può confermare con favore la mancanza di tutta una serie di casistiche che invece erano state rilevanti negli anni precedenti. Si fa, in particolare, riferimento alle questioni dei soggetti non residenti in Toscana che si vedevano recapitare, erroneamente, un avviso bonario, oppure quei disabili che, pur avendo diritto all'esenzione, non avevano fatto l'apposita domanda o, altrimenti, quei contribuenti che, pur avendo diritto all'esenzione, non ne potevano fruire perché per un giorno soltanto risultavano proprietari di due veicoli.

Queste sono soltanto alcune problematiche che erano emerse negli anni precedenti e che l'Ufficio aveva sottolineato con forza, sia nella Relazione annuale sia con specifici e mirati interventi, alla Giunta e al Consiglio regionale. Ebbene, grazie all' intervento, per le parti di rispettiva competenza, dei suddetti Organi regionali, le questioni sollevate sono state risolte e quindi non riproposte dall'utenza se non con sporadici ed isolati casi.

Per l'anno 2015, come per il 2014, forse in ragione della protratta stagnazione economica, sono aumentate le richieste di informazioni di chi chiedeva la rateizzazione del debito.

Sotto questo punto di vista, è opportuno ricordare che l'avviso bonario non è, di per sé, rateizzabile in quanto non fa sorgere, formalmente, alcuna obbligazione tributaria fra il contribuente e la Regione Toscana. Esso, infatti, rappresenta una mera e semplice informativa con cui si avverte il contribuente che la sua posizione non risulta in regola in quanto il pagamento del tributo è stato omesso o fatto tardivamente o risultato insufficiente. Qualora il contribuente non regolarizzi la sua posizione o non contesti l'avviso nelle forme indicate (tra cui, come detto, anche il ricorso al Difensore civico - Garante del Contribuente) gli Uffici regionali emetteranno un ruolo tributario esecutivo e passeranno la pratica agli Agenti della riscossione del credito (Equitalia). Questi ultimi provvederanno, poi, ad emettere la vera e propria cartella di pagamento: soltanto quest'ultima fa sorgere l'obbligazione tributaria, è impugnabile in Commissione tributaria e se ne può chiedere la rateizzazione. E' chiaro che la cartella di pagamento, rispetto all'avviso bonario, risulterà leggermente maggiorata da un anno in più di interessi, dall'aggio che spetta all'Agente della riscossione e dai diritti di notifica.

Tuttavia, il contribuente, al di là del termine che viene doverosamente messo sull'avviso bonario, può pagare fino a quando non verrà emesso il ruolo esecutivo (verosimilmente verso la primavera dell'anno successivo a quello in cui l'avviso stesso è giunto).

E' da sottolineare anche una netta diminuzione dei casi in cui si ritiene che sia opportuno fare intervento formale presso gli Uffici regionali; la gran parte delle istanze si risolve infatti con una attività di mera consulenza in cui si conferma la correttezza dell'avviso bonario giunto. Le casistiche affrontate sono molteplici: si va da quella classica dell'errore nel periodo tributario dovuto; alla rottamazione tardiva o vendita non registrata tempestivamente; alla qualificazione del veicolo come storico; ai casi di furto o incendio non denunciati. Si segnalano casi di utenti che lamentano il mancato riconoscimento da parte degli uffici regionali, per carenza dei presupposti, dell'esenzione del pagamento della tassa automobilistica a favore di soggetti disabili.

E' da rilevare inoltre, come sollevato da alcune istanze, che la normativa regionale vigente non prevede l'esenzione dall'obbligo di pagamento della tassa nei confronti dei veicoli sottoposti a c.d. fermo amministrativo, tale mancato riconoscimento dell'esenzione di cui trattasi pare contrastare con quanto disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n.288/2012.

## **6.8 Diritto di accesso**

### *6.8.1 Rapporti con la Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi*

Il 2015 ha visto un notevole ampliamento della relazione tra le difese civiche regionali e la Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi. Partendo dal dato di fatto dello "scambio" reciproco delle istanze per competenza, la Commissione ha trasmesso una circolare diretta a noi e a tutti i difensori civici regionali, che chiarisce importanti nodi interpretativi sulla procedura descritta dal comma 4 art. 25 L241/90, che com'è noto disegna il ruolo "complementare" della Commissione e della Difesa civica regionale in tema di tutela giustiziale



del diritto di accesso. In particolare, è stato espressamente chiarito che, qualora il cittadino si rivolga all'organo (Difensore civico o Commissione) incompetente, si debba provvedere reciprocamente alla traslatio iudicii, facendo salvo il termine entro il quale il ricorso sia stato tempestivamente proposto, considerando, per la verifica del rispetto del termine di legge, la data di spedizione da parte del ricorrente (via racc. a.r. o via PEC). La Commissione ha chiarito che anche contro le decisioni dei Difensori civici e della Commissione per l'accesso in materia di riesame, è dato ricorso al TAR entro trenta giorni dalla ricevimento della relativa comunicazione. Tale indicazione sul termine chiarisce il dubbio interpretativo sorto dopo la modifica del comma 5 art.25 L241/90 operata dal Dlgs104/2010. Inoltre, la Commissione ha stabilito di ritenere applicabile alle proprie decisioni e a quelle dei difensori civici l'istituto della revocazione ex artt.395 e ss. del CpC, in ogni caso limitatamente alle ipotesi di errore di fatto presente nelle decisioni (Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare).

Abbiamo dato a nostra volta riscontro alla Commissione e ai Difensori civici (all.2), facendo presente che le indicazioni ricevute sono conformi alla prassi da noi seguita. Abbiamo anche colto l'occasione per chiedere alla Commissione di esprimere il proprio orientamento sulla questione relativa alla impossibilità di reperimento dell'organo competente ex comma 4 art. 25 L241/90 in caso di assenza di difensore civico regionale. Infatti, ai sensi detta norma "avverso il diniego di accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, da parte degli enti locali, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero chiedere, nel termine di trenta giorni, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, o in mancanza di questo, al

difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore, che sia riesaminata la suddetta determinazione" Tuttavia la norma non fornisce indicazioni relative al caso in cui, nella Regione di riferimento, non sia operante il Difensore civico. In altre parole, *quid iuris* in caso di diniego di accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, da parte degli enti locali, qualora non ci sia alcun Difensore civico nell'ambito territoriale di riferimento? Abbiamo reperito indicazioni nella relazione 2011 della Commissione che, a pag. 67, dice che "in considerazione sia del fatto che il difensore civico è stato ormai abolito a livello comunale (con la legge finanziaria per il 2010) sia della non uniforme diffusione della figura del difensore civico – specialmente in alcune regioni del meridione dove si è in alcuni casi riscontrata la totale carenza di difensori civici provinciali e regionali – la Commissione per l'accesso ha stabilito di estendere la propria competenza, per evitare un vuoto di tutela in sede amministrativa, decidendo nel merito anche i ricorsi contro i dinieghi di accesso degli enti locali, in tutti i casi di assenza accertata del difensore civico, sia a livello provinciale sia a livello regionale. La Commissione resta, inoltre, un punto di riferimento fondamentale anche per il diritto di accesso a livello di Enti locali forniti di difensore civico, continuando ad esprimersi in tale ambito in sede consultiva e orientando gli organi di governo delle amministrazioni locali specialmente con riferimento al peculiare diritto di accesso spettante ai residenti e ai consiglieri comunali".

#### *6.8.2 Il diritto di accesso dei Consiglieri comunali*

Ritengo che le istanze al Difensore civico aventi ad oggetto le prerogative dei Consiglieri comunali descritte dal comma 2 art.43 del Dlgs267/2000, poichè tali prerogative sono espressione del "sindacato ispettivo" dei Consiglieri, ed espressione di un diritto di accesso funzionale all'esercizio del mandato che lo differenzia per qualità e ampiezza dal diritto di accesso descritto dagli